



STATUTO ENTE IDRICO CAMPANO

**(DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
19 DICEMBRE 2025, N. 52)**



STATUTO DELL'ENTE IDRICO CAMPANO

TITOLO I - Disposizioni preliminari e generali

Articolo 1 - Ente Idrico Campano - definizione e costituzione

1. Il presente statuto disciplina l'organizzazione dell'Ente Idrico Campano, le modalità di elezioni e le funzioni degli organi dell'Ente.
2. L'Ente Idrico Campano (di seguito indicato EIC), istituito con L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 in attuazione del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L. R. 15/2015, all'EIC partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio della Regione Campania costituiti in consorzio obbligatorio.

Articolo 2 - Durata e sedi

1. L'EIC è costituito a tempo indeterminato.
2. L'EIC ha sede legale in Napoli in via A. De Gasperi, n. 28.
3. Le sedi operative dei Distretti dell'EIC sono allocate in sedi definite dal Comitato Esecutivo, sentiti i Consigli di Distretto.

Articolo 3 - Finalità

1. Ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. nonché della L.R. 15/2015, l'EIC è l'ente attraverso il quale gli enti locali ricadenti nell'ATO unico regionale e suddivisi in ambiti distrettuali, di cui all'allegato A del presente Statuto, esercitano le competenze ad essi spettanti in materia di:
 - a) gestione delle risorse idriche;
 - b) organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, secondo i dettami del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e della normativa europea in vigore per l'affidamento dei servizi pubblici a rete;
 - c) programmazione e tutela di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di pubblica utilità.
2. In relazione alle suddette competenze, costituiscono obiettivi prioritari dell'attività dell'EIC:
 - a) la salvaguardia e la valorizzazione della qualità e della quantità del patrimonio idrico, privilegiando le azioni volte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue;
 - b) la tutela del consumatore e, in particolare, attraverso meccanismi di perequazione tariffaria, dei cittadini "deboli" nei confronti del soggetto gestore;
 - c) la rimozione di possibili fattori di diseconomia nella produzione dei servizi e la garanzia di uniformità di livello dei servizi forniti in tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 4 - Funzioni

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 3, l'EIC svolge le funzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dalla L.R. 2 dicembre 2015, n. 15. L'EIC, in particolare:
 - a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito su scala regionale di cui all'articolo 149 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo le procedure di cui all'articolo 16 della L. R. 15/2015 e lo trasmette, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, alla Regione, all'ARERA ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- b) per ogni Ambito distrettuale affida la gestione del servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia;
 - c) predispone le convenzioni e i relativi disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti gestori, sulla base delle disposizioni dell'ARERA;
 - d) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii., ivi compresi i poteri di controllo e sostitutivi di cui all'articolo 152 del decreto medesimo;
 - e) stabilisce le modalità con cui deve avvenire il trasferimento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali associati e di altri soggetti pubblici, in favore del gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri a norma dell'articolo 153 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. ii.. Qualora i suddetti enti, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine ritardino o omettano tale trasferimento, l'EIC ricorre ai poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente;
 - f) propone all'ARERA la tariffa del servizio idrico, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lett. g) ed all'art. 14, comma 1, lett. f) della L.R. 15/2015.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'EIC ha il compito di:
- a) definire indici di produttività, nel rispetto delle direttive dell'ARERA, per la valutazione dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
 - b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
 - c) definire i parametri a supporto delle politiche tariffarie, nel rispetto delle competenze dell'ARERA;
 - d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'ambiente;
 - e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
 - f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;
 - g) vigilare sulla correttezza dell'attività dei gestori ed applicare le sanzioni previste dai relativi disciplinari;
 - h) verificare la coerenza delle tariffe proposte dai distretti.
3. L'EIC si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sulla gestione del servizio idrico nei sette ambiti distrettuali e garantisce l'informazione completa e aggiornata sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio idrico medesimo.
4. L'EIC subentra nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di Ambito con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.21, comma 1 della L.R. 2 dicembre 2015, n.15.

TITOLO II - Forme di consultazione, di partecipazione e di divulgazione

Articolo 5 - Comitato Consultivo

1. È costituito il Comitato Consultivo sul Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 15/2015, ai fini di assicurare il diritto del cittadino alla disponibilità di acqua, l'uso consapevole e sostenibile della risorsa, la sua qualità e quella del servizio erogato, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'EIC, di consultazione e verifica sulla gestione e di analisi dei reclami e di rilevazione della *customer satisfaction*.
2. l'Ente Idrico Campano recepisce e disciplina con proprio regolamento la sua composizione ed il suo funzionamento, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini e consentire:



- a) la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;
 - b) la puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti al S.I.I.;
 - c) la partecipazione nell'elaborazione e aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato e la formulazione di pareri e proposte ai Consigli di Distretto sugli atti di programmazione, sul rispetto degli standard fissati per la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge Regionale n. 15/2015.
3. Il Comitato provvede a realizzare un collegamento informatico sul sito istituzionale dell'Ente in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini.
4. I componenti del Comitato Consultivo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.

TITOLO III - Organi di governo

Articolo 6 - Organi dell'EIC

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. R. 15/2015, all'EIC si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Sono organi dell'EIC:
- a) il Presidente;
 - b) il Comitato Esecutivo;
 - c) i Consigli di distretto;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 7 - Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i componenti del Comitato Esecutivo con le modalità indicate nell'allegato G al presente Statuto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EIC anche in giudizio e cura tutti i rapporti istituzionali verso soggetti esterni; attua gli indirizzi politici amministrativi definiti dal Comitato Esecutivo, adotta gli atti per tutte le materie non ascrivibili alle attività di gestione e assume i provvedimenti espressamente attribuiti da norme di legge, statuto o regolamenti.
3. Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo, lo presiede e ne coordina i lavori e le attività.
4. Sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.
5. Cura i rapporti con i coordinatori di distretto stabilendo eventualmente modalità di consultazione periodica per armonizzare le attività sull'intero territorio regionale.
6. Vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari.
7. Esercita le funzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Comitato Esecutivo ovvero che gli sono attribuite per legge.
8. Attribuisce al Direttore Generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione delle delibere assunte dal Comitato Esecutivo.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente del Comitato Esecutivo da lui delegato con atto scritto. In caso di impossibilità di delega, la funzione di Presidente spetta al componente con la maggiore età anagrafica.



10. Il Presidente rimane in carica per cinque anni, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 4 ed è rieleggibile una sola volta. Nel caso di applicazione dell'art. 13, comma 4, il Presidente ha diritto a completare il mandato quinquennale qualora rieletto nel Comitato Esecutivo dal Consiglio di Distretto di appartenenza ai sensi dell'art. 8, comma 3. A parità di voti, è eletto Presidente il componente del Comitato Esecutivo più giovane per età. Nelle more dell'elezione del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Comitato Esecutivo con la maggiore età anagrafica.
11. Per garantire la funzionalità e continuità dell'azione amministrativa, fermo rimanendo quanto già indicato dall'articolo 7, comma 7 e dall'articolo 8, comma 2, il Presidente, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, permane nelle sue funzioni per un periodo fino a dodici mesi nel quale provvede ad assicurare l'elezione del nuovo Presidente con le modalità indicate nello Statuto.

Articolo 8 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo si compone di venti membri e il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Comitato. Sono membri di diritto i sette coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15. Tredici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti con le modalità di cui all'allegato F, in proporzione di un componente ogni trecentocinquanta abitanti residenti nel distretto, come indicato nell'allegato H.
2. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica cinque anni, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 4.
3. In presenza di cessazione a qualunque titolo dall'incarico, i componenti del Comitato Esecutivo vengono sostituiti a seguito di elezioni del Consiglio di distretto di appartenenza dei componenti cessati da prevedersi entro 30 giorni dalla cessazione.
4. In caso di ritardo per ulteriori 15 giorni, il Presidente dell'EIC procede alla convocazione del Consiglio di distretto per la sostituzione dei cessati.
5. Nelle eventuali fasi transitorie il Comitato Esecutivo rimane pienamente operativo fino ad un numero minimo di 14 componenti eletti.
6. In prima convocazione, le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al giorno della convocazione. Dalla seconda convocazione, le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al giorno della convocazione.
7. Salva diversa previsione da parte del regolamento di cui al successivo art. 10 in base all'oggetto della deliberazione, le votazioni avvengono per voto palese. Il regolamento può prevedere forme diverse di votazione in base all'oggetto in discussione.
8. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Sono dichiarati decaduti da membri del Comitato Esecutivo i componenti che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. A tal fine il Presidente, in seguito all'avvenuto accertamento di dette assenze, comunica per iscritto al componente interessato l'avvio del procedimento di decadenza e la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la decadenza è deliberata dal Comitato Esecutivo, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal componente stesso.
10. In caso di sostituzione di un componente del Comitato Esecutivo cessato o decaduto, l'incarico del componente che lo sostituisce cessa alla scadenza naturale del Consiglio.
11. Delle convocazioni delle sedute è dato avviso sul sito istituzionale dell'EIC. Delle convocazioni delle sedute è, altresì, informato il Comitato Consultivo sul Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 20 della L. R. 2 dicembre 2015, n. 15.



12. Alla scadenza degli organi dell'EIC e fino al rinnovo dei nuovi organi, è applicata la disciplina della proroga degli organi amministrativi prevista dalla normativa vigente. Nel caso di inerzia degli Enti Locali, la Regione, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi.

Articolo 9 - Funzioni del Comitato Esecutivo

1. Al Comitato Esecutivo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce non meno di due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente a norma di regolamento interno.
4. Ai sensi dell'art. 10 della L. R. n.15/2015, il Comitato Esecutivo provvede:
 - a. all'adozione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16 della L. R. 15/2015;
 - b. all'approvazione della forma di gestione nei singoli ambiti distrettuali definita dai Consigli di distretto secondo le previsioni dell'art. 14, comma 1, lettera b) della L. R. 15/2015;
 - c. all'elaborazione, sentiti i Consigli di distretto e le Autorità competenti, del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del d.lgs. 152/2006; d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema, non previsti nel Piano d'ambito regionale;
 - d. alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'Ambito regionale;
 - e. alla definizione degli standard qualitativi del servizio e dei livelli minimi dello stesso nel rispetto delle direttive dell'ARERA;
 - f. alla formulazione di indirizzi al Direttore Generale per l'amministrazione dell'Ente;
 - g. alla predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore Generale e nel rispetto della metodologia di calcolo definita dall'ARERA della tariffa di base del Servizio idrico Integrato (SII);
 - h. all'approvazione, sulla base di istruttoria del Direttore Generale, sentiti i Consigli di distretto, del piano economico-finanziario previsto dal Piano d'ambito regionale e dai Piani d'ambito distrettuali;
 - i. all'approvazione della pianta organica dell'EIC e degli atti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale;
 - j. alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
 - k. all'approvazione della carta dei servizi idrici che i gestori sono tenuti ad adottare;
 - l. alla proposta dello schema del regolamento di funzionamento dei Consigli di distretto;
 - m. a prendere visione della relazione di cui all'art.12, comma 1, lettera f) relativa all'attività dell'Ente.
5. Il Comitato Esecutivo nomina il Collegio dei Revisori dei conti, individuati per sorteggio nei professionisti iscritti alla terza fascia dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in Regione Campania.

Articolo 10 - Attività regolamentare del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo disciplina con proprio regolamento:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento delle sedute;
 - b) le modalità di partecipazione dei Comuni nei quali ricadono le risorse idriche alle attività di programmazione e progettazione di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15.
2. Detto regolamento è approvato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Comitato.
3. Il Comitato Esecutivo disciplina con ulteriori appositi regolamenti:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'EIC;
 - b) il funzionamento e la composizione del Comitato Consultivo sul Servizio Idrico Integrato in conformità a quanto stabilito dall'art. 20 della L. R. n. 15/2015.



Articolo 11 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15bis della L.R. 15/2015, ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato Esecutivo ed è individuato con procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Ente Idrico Campano e sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di qualificata professionalità e specifica e documentata esperienza, adeguata rispetto alle funzioni da svolgere.
3. L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'EIC. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore Generale. Alla nomina del Direttore Generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore al triennio e non superiore al quinquennio. Il Direttore Generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato Esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
5. Nel caso di scadenza o revoca dell'incarico, o di cessazione anticipata dello stesso, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale, il Presidente individua il Direttore provvisorio tra il personale dipendente dell'ente.
6. Il Direttore Generale sovrintende e coordina l'attività tecnico amministrativa degli uffici dell'EIC al fine di assicurarne il buon andamento e ne risponde al Presidente e al Comitato Esecutivo. Assicura al Presidente e al Comitato Esecutivo ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 12 - Funzioni del Direttore Generale

1. Ai sensi dell'art. 15bis, comma 6 della L. R. 15/2015, il Direttore Generale, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato Esecutivo, in particolare:
 - a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato per ogni Ambito distrettuale, approvate dal Comitato Esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;
 - b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio, supportato dalle strutture operative degli ambiti distrettuali;
 - c) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza degli stessi nonché, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 152, comma 2 del D. Lgs. 152/2006;
 - d) predispone gli atti, i regolamenti interni e gli atti generali di organizzazione da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;
 - e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di distretto;
 - f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Presidente dell'EIC, al Presidente della Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale per ogni opportuna valutazione;
 - g) procede alla verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'art. 172, comma 3 del D. Lgs. 152/2006.
2. Il Direttore Generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative e, in particolare:

- a) ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale;
- b) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali;
- c) predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;
- d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
- f) controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia;
- g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Ente e l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, del bilancio d'esercizio dell'Ente;
- h) compie le funzioni del datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 assumendo le responsabilità dell'organizzazione dell'Ente e dei distretti, esercitando i poteri decisionali e di spesa e nominando i preposti.

Articolo 13 - Consigli di distretto

1. Il Consiglio di distretto, ai sensi dell'articolo 13 della L. R. 2 dicembre 2015, n. 15, è composto da trenta membri eletti tra i sindaci dei Comuni appartenenti al distretto e/o loro designati, con le modalità di cui all'allegato B del presente Statuto e secondo la ripartizione dei seggi stabilita dall'allegato D.
2. La composizione dei consigli di distretto è tale da garantire la rappresentanza degli Enti locali, in seno a ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza, come stabilite dall'Allegato C al presente statuto. Ai fini di assicurare la rappresentatività di ogni fascia demografica nel Consiglio, nei distretti in cui la popolazione complessiva dei Comuni afferenti alla fascia di dimensione minore sia inferiore a quella utile per l'attribuzione di un seggio, alla fascia di dimensione minore viene comunque attribuito un seggio a detrazione dei seggi attribuiti alla fascia con maggiore rappresentatività.
3. L'elezione del Consiglio di distretto è regolata dalle norme di cui all'Allegato B al presente Statuto.
4. Il Consiglio di distretto rimane in carica cinque anni. L'incarico di componente del Consiglio di distretto cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso secondo quanto previsto dalla L.R. 15/2015 e ss.mm. e ii. Alla scadenza naturale del mandato, in caso di rielezione, i sindaci o i loro delegati non cessano dall'incarico di consigliere di distretto ed eventualmente da ogni altra carica ricoperta nell'EIC.
5. In presenza di cessazione dall'incarico di più componenti durante i cinque anni il Consiglio di distretto resta validamente costituito e le relative deliberazioni efficaci fino a quando rimangono in carica almeno 21 componenti.
6. In caso di cessazione dall'incarico di componente del Consiglio di distretto di più di 9 componenti si procede alla sostituzione nell'ambito del Distretto con le stesse modalità elettorali di cui all'allegato B, tenendo conto delle fasce demografiche a cui appartengono i consiglieri cessati. I nuovi componenti eletti e chiunque chiamato a ricoprire una carica nell'EIC nel corso del quinquennio rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di distretto.
7. Il Consiglio di distretto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 2 dicembre 2015, n.15, elegge al proprio interno con le modalità di cui all'allegato E il coordinatore, il quale: sovrintende al buon funzionamento degli uffici distrettuali e verifica l'esecuzione degli indirizzi politici amministrativi definiti dal Presidente e dal Comitato Esecutivo nell'ambito distrettuale e cura l'organizzazione e il coordinamento dei lavori del consiglio medesimo. Il coordinatore rimane in carica per cinque anni, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4. In caso di dimissioni il coordinatore dimissionario convoca il Consiglio entro trenta giorni per l'elezione del nuovo coordinatore.
8. In caso di cessazione dall'incarico del coordinatore eletto il Consiglio di distretto procede a nuove elezioni entro trenta giorni. Nelle more dell'elezione del coordinatore, ne assume le funzioni il



componente del consiglio con la maggiore età anagrafica. In assenza di elezioni nel termine indicato, il Presidente dell'EIC diffida il Consiglio di distretto nella persona del consigliere con maggiore età anagrafica a procedere a nuove elezioni. In caso di ritardo per ulteriori 15 giorni, il Presidente dell'EIC procede alla convocazione del Consiglio di distretto per le elezioni del coordinatore.

9. Ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2015, nella prima adunanza dell'organo, i membri del consiglio di distretto eleggono i componenti del Comitato Esecutivo, con le modalità di cui all'Allegato F del presente Statuto.
10. In caso di assenza o impedimento del coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal componente del consiglio da lui delegato o in caso di impossibilità di delega dal componente di maggiore età anagrafica.
11. La convocazione e l'organizzazione delle sedute, nonché l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di distretto sono disciplinate con regolamento interno di funzionamento su schema proposto dal Comitato Esecutivo.
12. In caso di motivata urgenza, i Consigli di Distretto utili per le elezioni dei Coordinatori di Distretto e dei componenti del Comitato Esecutivo possono essere convocati con decreto del Presidente dell'EIC con preavviso non inferiore a 7 giorni.

Articolo 14 - Funzioni dei Consigli di distretto

1. I consigli di distretto svolgono le funzioni di cui all'articolo 14 della L.R. 2 dicembre 2015, n.15 di seguito elencate:
 - a) approvano il Piano d'ambito distrettuale;
 - b) definiscono la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato Esecutivo;
 - c) formulano proposte al Comitato Esecutivo in merito al bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - d) concorrono alla verifica dello stato di attuazione del piano d'ambito e del raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il Direttore Generale delle eventuali criticità riscontrate;
 - e) svolgono attività consultiva e propositiva, nei casi previsti dalla legge nonché su richiesta del Comitato Esecutivo;
 - f) predispongono e propongono la tariffa di distretto;
 - g) vigilano sull'attività del gestore;
 - h) hanno facoltà di proporre osservazioni o proposte al Comitato Esecutivo in ordine ai contenuti del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ente Idrico Campano;
 - i) approvano il rendiconto delle spese per il funzionamento dei Consigli di Distretto nei limiti delle risorse a tanto destinate nel bilancio dell'Ente Idrico Campano entro trenta giorni dalla ricezione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni, il Consiglio di distretto ed il Coordinatore si avvalgono di un ufficio e di personale individuato con determinazione del Direttore Generale, secondo quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi e sentito il Coordinatore del distretto.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri individuati con sorteggio fra i richiedenti iscritti alla terza fascia dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali in Regione Campania.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti individua al proprio interno il Presidente, resta in carica quattro anni e non può essere riconfermato.
3. Nelle more dell'elezione del Presidente o in sua assenza, il Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità di nomina oppure il più anziano di età.
4. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.



5. Al Collegio dei Revisori spetta un'indennità annua determinata dal Comitato Esecutivo, sulla base della normativa vigente in materia.
6. Il Collegio dei Revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali ai sensi della vigente normativa in materia e relaziona annualmente al Comitato Esecutivo sui risultati dell'attività svolta.
7. Ai membri del Collegio dei Revisori si applica la normativa sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi vigente in materia.
8. I Revisori dei conti possono partecipare, su loro richiesta, alle sedute del Comitato Esecutivo, così come disciplinato dal regolamento di funzionamento dello stesso organo.
9. I Revisori dei conti, nell'esercizio della loro attività hanno libero accesso agli atti e documenti dell'EIC, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.
10. I Revisori dei conti sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del proprio ufficio nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO IV - Organizzazione

Articolo 16 - Principi di organizzazione dell'EIC

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli obiettivi strategici posti dalla normativa statale e regionale, l'EIC ispira l'azione amministrativa e l'organizzazione dei servizi e degli uffici ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, trasparenza, imparzialità.
2. L'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'EIC è disciplinata con regolamento approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale ed è articolata in una struttura di livello centrale con funzioni di carattere generale e di coordinamento e sedi territoriali tecnico amministrative anche con funzioni di supporto ai Consigli di distretto e di rapporto con l'utenza. Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000, il Regolamento prevede la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, costituito da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione sono posti in aspettativa senza assegni.

Articolo 17 - Personale

1. Il Comitato Esecutivo dell'EIC determina, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica del personale ed il piano triennale di fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.
- 1bis Entro cinque anni dall'avvenuto trasferimento del personale dei soppressi Enti d'Ambito di cui alla Legge regionale n. 14/1997, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano, su proposta del Direttore Generale, aggiorna definitivamente, nel rispetto della normativa vigente, la dotazione organica approvata ai sensi del comma 1.
2. Le norme che regolano i rapporti giuridici di tutto il personale dell'EIC sono dettate dal Testo Unico per il Pubblico Impiego d. lgs. 30/03/2001, n. 165. I contratti sono disciplinati dal CCNL personale comparto regioni e autonomie locali.

Articolo 18 - Dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e di servizi, con responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno.
2. I dirigenti rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via



esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, alla correttezza amministrativa, all'efficienza e ai risultati di gestione.

Articolo 19 - Reclutamento personale dirigente

1. In ossequio a quanto previsto dal d. lgs. 165/2001, la copertura dei posti di dirigente avviene con procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata, e con una riserva di posti nel limite del 30% di quelli banditi, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbia maturato almeno 5 anni alle dipendenze dei soppressi Enti d'Ambito. Ai fini della copertura di tali posti costituirà, altresì, titolo da valutare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato svolte anche in attuazione di contratti a tempo determinato presso gli Enti di Ambito.
2. Nella fase transitoria, fino all'espletamento delle procedure concorsuali, il Direttore Generale, assicura la continuità amministrativa dell'Ente nell'ambito delle funzioni attribuitegli, conferendo le funzioni di responsabilità al personale trasferito dai soppressi Enti d'Ambito, in possesso di laurea magistrale o equivalente, di dimostrata professionalità e/o conferendo incarichi dirigenziali con contratti a tempo determinato nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. La programmazione delle posizioni dirigenziali da attribuire in via transitoria a mezzo di contratti a tempo determinato deve essere preventivamente approvata dal Comitato Esecutivo.

Articolo 20 - Patrimonio e responsabilità patrimoniale

1. L'EIC ha un proprio patrimonio costituito da:
 - a) un fondo di dotazione iniziale, istituito all'atto della costituzione dell'EIC, quantificato in € 0,50 per abitante residente, a carico dei Comuni partecipanti all'EIC, da corrispondere entro il 15 marzo 2019;
 - b) dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro contributo in natura, beni o servizi;
 - c) dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri;
 - d) dalle rinvenienze disponibili in esito al completamento delle procedure di liquidazione degli Enti di Ambito.
2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni, con riferimento alla data di pubblicazione della L.R. 15/2015 sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A.
3. L'EIC risponde con il proprio patrimonio esclusivamente alle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Ente.

Articolo 21 - Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento dell'EIC gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato, in conformità alle norme vigenti e alle deliberazioni ARERA.
2. Fino al completo subentro in tutte le gestioni esistenti da parte del gestore unico individuato per ciascun ambito distrettuale, L'Ente Idrico Campano fa fronte alle spese di funzionamento:
 - a) con i proventi posti a carico dei soggetti gestori come ricompresi nelle relative predisposizioni tariffarie;
 - b) con i proventi da versare a cura delle gestioni esistenti per le quali non è ancora avvenuto il subentro del gestore unico, determinati annualmente dal Comitato Esecutivo nell'ambito dell'approvazione del bilancio preventivo.



TITOLO V - Controlli

Articolo 22 - Vigilanza e controlli

1. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 3 della L. R. 15/2015:
 - a) vigila sulle attività dell'EIC, esercitando anche i poteri sostitutivi mediante la nomina di commissari ad acta ai sensi dell'art. 152, comma 3 del d. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
 - b) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare la partecipazione al controllo sui piani e programmi di investimento e il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale;
 - c) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d'ambito con gli obiettivi di programmazione e di pianificazione regionali.

Articolo 23 - Nucleo di Valutazione

1. Ai sensi della normativa vigente presso l'EIC è istituito il Nucleo di Valutazione che definisce strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione indirizza e/o attua:
 - a) la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) la verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) le valutazioni delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. La composizione, la nomina, l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo.

Articolo 24 - Ufficio Tecnico di Controllo

1. Nell'ambito della struttura operativa dell'EIC, è costituito l'ufficio tecnico di controllo con funzioni di controllo e verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti, con il compito precipuo di controllare l'operato dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e di indirizzarne l'attività in conformità al piano d'ambito previsto dall'articolo 149 del d.lgs. n. 152/2006 e a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della L. R. 2 dicembre 2015, n. 15.
2. L'ufficio di Controllo è supporto tecnico al Direttore Generale ed ai Consigli di distretto, e relaziona sull'attività svolta ogni qualvolta è previsto o richiesto.
3. L'ufficio di Controllo, in particolare, controlla che la gestione del S.I.I. avvenga secondo le indicazioni formulate dall'EIC e in conformità al Piano regolatore generale degli acquedotti, al Piano di tutela delle acque, al Piano d'ambito, ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta regionale.
4. Alla individuazione delle figure operanti nell'ufficio di Controllo ed al loro successivo incarico provvede il Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Generale.

Articolo 25 - Controllo delle gestioni in house

1. In caso di forma di gestione del servizio idrico integrato in house, il controllo analogo congiunto sul gestore è esercitato dagli enti locali titolari del capitale sociale del gestore, in conformità alle norme europee e nazionali pro tempore vigenti e ad apposito eventuale regolamento predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Comitato Esecutivo.



Articolo 26 - Pubblicazione degli atti

1. Tutti gli atti, i provvedimenti, le decisioni assunti dagli organi dell'EIC, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati all'Albo pretorio on-line dell'EIC, collocato sulla home page del sito istituzionale dell'ente e successivamente archiviati nelle apposite sezioni del medesimo sito web.
2. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare non ne consentano l'integrale pubblicazione, nell'atto in pubblicazione viene segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.
3. I provvedimenti divengono esecutivi, di regola, decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione, salvo nei casi in cui la legge statale o regionale ovvero la stessa deliberazione dell'EIC o il presente Statuto dispongano diversamente.
4. In caso d'urgenza e con separata votazione, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Articolo 27 - Modifiche statutarie

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Comitato Esecutivo con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti in carica.
2. Alla scadenza naturale degli organi elettivi dell'EIC, in caso di variazioni demografiche incidenti sulle fasce di rappresentanza, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base del peso demografico per le fasce di rappresentanza di cui all'art. 13 della L.R. 15/2015, il Comitato Esecutivo provvede alle modifiche statutarie dell'Allegato A con le procedure di cui al precedente comma.
3. Su richiesta motivata dell'Ente oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L.R. 15/2015, modifica la composizione degli Ambiti distrettuali di cui all'allegato A, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 152/2006.
4. Le modificazioni statutarie sono immediatamente esecutive e comportano la pubblicazione sul sito istituzionale dell'EIC.

Articolo 28 - Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente.